

Si dovrà a tal proposito prestare particolare attenzione alle comunicazioni di modifica del conto corrente e dell'IBAN verificando la decorrenza della chiusura del conto. In caso contrario, il mandato non andrebbe a buon fine e sarebbe restituito dal Tesoriere. Qualora si dovesse incorrere in questa situazione, sarà opportuno tempestivamente darne comunicazione formale al beneficiario ed esperire per il tramite dei Servizi Finanziari, il tentativo di recupero del mandato prima che venga rifiutato (si veda per i mandati non andati a buon fine la parte dedicata della circolare DG Servizi Finanziari prot. n. 35062 del 5 ottobre 2021. Si veda anche ANAC Delibera n. 556 del 31/5/2017 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

## Dichiarazione sul conflitto di interessi

Facendo seguito alla direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi, adottata con determinazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza n. 6 del 4 ottobre 2018, tra le premesse delle determinazioni dirigenziali è necessaria la dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interessi.

A tal proposito, si precisa che l'attestazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità deve riguardare non solo chi firma il provvedimento ma anche gli istruttori e/o coloro che abbiano preso parte al procedimento e, pertanto, deve essere resa con riferimento anche a questi ultimi. In merito rilevano l'art. 7 - Conflitti d'interesse e obbligo di astensione (DPR n. 62/2013, artt. 6, comma 2, e 7) e l'art. 15 - Comportamento nelle attività inerenti ai contratti ed altri atti negoziali (DPR n. 62/2013, art. 19 - Disposizioni particolari per i dirigenti (Art. 13 DPR 62/2013) del nuovo Codice di Comportamento, allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021.

Ferma restando la disposizione del RAC che si riferisce alla totalità dei provvedimenti, è bene evidenziare che, in sede di controllo contabile, la mancata attestazione in situazioni dove è ovvio che non possa configurarsi un'incompatibilità, ossia pagamenti per trasferimenti obbligatori in favore di altri Enti Pubblici (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di comuni, Aziende sanitarie, Ministeri), non costituisce elemento di rilievo da parte dei servizi di controllo.

## Fattura Elettronica

### *Elementi obbligatori previsti dall'agenzia delle entrate*

La fattura deve contenere i seguenti elementi:

- Codice destinatario;
- data di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto che emette la fattura;
- numero di partita IVA del soggetto che emette la fattura;
- denominazione del soggetto debitore: Regione Autonoma della Sardegna con indicazione della sede e codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto della fattura;
- corrispettivi ed eventuali detrazioni per determinare la base imponibile;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile arrotondato al centesimo di euro;
- operazioni esenti IVA, oppure soggette a particolari forme di aliquota con indicazione dei riferimenti normativi.

## **Elementi da indicare in fattura introdotti da altra normativa**

Oltre agli elementi succitati sono **obbligatori**: il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) che devono essere inseriti in tutte le Fatture Elettroniche emesse verso la PA ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, per consentire il monitoraggio dei flussi di pagamento. Quindi, in caso di mancanza dei suddetti, **è vietato per la RAS procedere al pagamento** (si veda l'articolo 25, comma 2 del DL 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89) (vedi art. 41, comma 1 del DL n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020).

Il D.M. n. 132/2020 prevede tra i casi tassativi in cui può essere respinta la fattura anche l'omessa o errata indicazione di **numero e data della determinazione di impegno di spesa per le fatture emesse verso Regioni ed Enti Locali**.

Con riferimento ai pagamenti effettuati in più tranches relativi a contratti disciplinati dal D. Lgs n. 50/2016, le fatture **emesse da un soggetto che riveste il ruolo di datore di lavoro devono evidenziare l'applicazione della ritenuta dello 0,50% sul valore delle prestazioni (art. 30, comma 5 bis)**.

Riguardo alla ritenuta dello 0,50%, il CDR dovrà informare i fornitori della necessità di applicare tale ritenuta di garanzia direttamente in fattura evitando l'aggravio di successive note di credito e soprattutto di liquidazioni che scomputino tale ritenuta non prevista in fattura e che determinano una discordanza tra quanto pagato e quanto fatturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o di altro atto equivalente a seconda della prestazione, previo rilascio del DURC e, pertanto, **non possono essere liquidate prima in quanto non esigibili**.

## **IVA - REVERSE CHARGE**

Il *reverse charge* o inversione contabile prevede l'applicazione dell'Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore. Per applicare il *reverse charge* è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Il cedente o prestatore del servizio emette fattura senza IVA indicando che l'operazione è soggetta a *reverse charge* per effetto dell'art. 17 (commi 3, 5 e 6) del DPR n. 633/72. Il destinatario del bene o del servizio soggetto a *reverse charge* integra la fattura ricevuta o emette autofattura (a seconda dei casi), utilizzando la specifica aliquota di riferimento per la tipologia di operazione fatturata.

Con questo meccanismo l'acquirente diventa automaticamente il responsabile del versamento dell'IVA, fatto che implica la neutralità dell'imposta nel caso in cui il soggetto possa detrarre per intero l'IVA dovuta. Le motivazioni che stanno alla base di questo meccanismo sono di due categorie, una tecnica e una pratica.

La motivazione tecnica è rappresentata dalla necessità di applicare l'IVA agli acquisti esteri, di beni o servizi, UE o extra-UE, che non hanno scontato l'imposta tramite bolletta doganale.

La motivazione pratica è costituita dalla necessità di cercare di contrastare l'evasione dell'imposta in settori particolarmente sensibili da questo punto di vista.

In base a ciò parliamo di:

- *reverse charge* esterno, per le operazioni di acquisto di beni e servizi UE o di prestazioni di servizi extra-UE;
- *reverse charge* interno, per le operazioni di acquisto di beni o servizi, di particolari tipologie o settori, da soggetti passivi IVA residenti in Italia.

Per quanto riguarda il *reverse charge* esterno, che interessa tutti gli acquisti dall'estero ad eccezione di quelli accompagnati da bolletta doganale (sulla quale è assolta l'IVA), ricordiamo che: